

ORDINANZA N. 68

Oggetto: CHIUSURA TRATTO STRADA COMUNALE DELLA FRAZIONE LOSANCHE DALLA CAPPELLA AL FONTANILE SITO NEL CUORE DEL VILLAGGIO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO.

IL SINDACO

- Vista la necessità, in relazione alla richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico del Sig. GASPARD Luciano assunta dal protocollo dell'ente al cronologico 12474 in data 19/10/2018 e relativa autorizzazione n. 42/2018 rilasciata dall'ufficio preposto, di chiudere temporaneamente al transito veicolare il tratto di strada comunale della frazione Losanche, dalla cappella al fontanile nel cuore del villaggio, onde consentire i lavori di allacciamento all'acquedotto durante il giorno **25/10/2018 dalle 08.00 fino all'ultimazione dei lavori**;
- Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

- Dalle ore **08.00** del giorno **25/10/2018** fino al termine dei lavori, è **istituito il divieto di transito temporaneo** sul tratto di strada comunale della frazione Losanche, **dalla cappella al fontanile nel cuore del villaggio**, onde consentire i lavori di allacciamento all'acquedotto durante **il giorno 25/10/2018 dalle 08.00 fino all'ultimazione dei lavori**;
- Al soggetto richiedente è demandata l'incombenza di provvedere direttamente all'apposizione in loco della seguente segnaletica: **segnaletica a norma del C.d.S**; pubblicizzando detta chiusura, entro le 48 ore antecedenti l'inizio dei lavori, **a mezzo di idonea affissione**;
- Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lg. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 24/10/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**